

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4093}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, RAUSA, ROMITA, RAICICH, CHIARANTE,
BARDOTTI, BUZZI, MEUCCI, LENOCI, CASTIGLIONE,
BINI, D'ANIELLO**

Presentata il 31 ottobre 1975

Norme urgenti circa la sperimentazione negli istituti professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non intende affrontare i problemi generali connessi all'attuale situazione degli istituti professionali; solo la auspicata riforma della scuola secondaria superiore consente infatti di inquadrarli organicamente.

Anche una più limitata revisione di alcuni aspetti degli istituti stessi, in particolare per quanto concerne le classi sperimentali istituite dal 1963 richiede una attenta analisi e un approfondimento delle questioni coinvolte, mentre un intervento immediato appare necessario almeno per risolvere un problema che è della massima attualità presso taluni istituti.

Si tratta delle quarte classi sperimentali presso le quali le iscrizioni sono avvenute in misura così cospicua da costringere la scuola alla intollerabile scelta tra la composizio-

ne di classi di 45-50 allievi o il rifiuto di iscrizioni di giovani che nella scuola stessa hanno già frequentato gli anni precedenti.

L'articolo 1 del nostro progetto mira a dare soluzione a questi casi. Poiché peraltro non riteniamo si debba rinunciare alla caratteristica di sperimentality che si è data alla creazione della maturità professionale, si è ritenuto di proporre un provvedimento valido solo per l'anno scolastico ora iniziato e per quello successivo, predisponendo con l'articolo 2 uno strumento atto a consentire al Parlamento ai fini delle future determinazioni legislative, una seria valutazione del complesso della sperimentazione attuata.

L'articolo 3 appare necessario per consentire l'immediata entrata in vigore del provvedimento, la cui urgenza ci fa sperare in un sollecito accoglimento da parte della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga ai limiti numerici di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni e integrazioni, il ministro della

pubblica istruzione, sentito il Comitato scientifico sulla sperimentazione negli istituti professionali, ha facoltà di istituire per gli anni scolastici 1975-1976 e 1976-1977 nuove classi sperimentali presso gli istituti ove le domande di iscrizione a tali classi, ivi già istituite, superano le possibilità di accoglimento nelle sezioni esistenti.

ART. 2.

Entro il 31 gennaio 1976 il ministro della pubblica istruzione presenterà al Parlamento una relazione sulla sperimentazione negli istituti professionali; alla relazione sarà allegata l'opportuna documentazione, incluso in ogni caso un rapporto del Comitato scientifico.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.